II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 1987
recante modifica della decisione 87/154/CEE che approva le deroghe, previste dalla Grecia e dall'Italia, a talune disposizioni delle direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada
(I testi in lingua greca, italiana, e portoghese sono i soli facenti fede)

(87/311/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'allegato IV, parte A, punto 24,

considerando che, con decisione 87/154/CEE (3), la Commissione ha approvato le deroghe, previste dalla Grecia e dall'Italia, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada;

considerando che il Portogallo ha reso nota la propria intenzione di prevedere le medesime deroghe per i tuberi-seme di patate aventi la stessa origine;

considerando che le stesse motivazioni e condizioni formulate nella decisione 87/154/CEE valgono anche per la richiesta presentata dal Portogallo e che nulla si oppone, pertanto, a che le norme di tale decisione vengano estese a detto Stato membro;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente fitosanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 87/154/CEE è modificata come segue:

1. Nel titolo ed all'articolo 1, paragrafo 1, i termini « dalla Grecia e dall'Italia » sono sostituiti dai seguenti: « dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo ».

2. All'articolo 2, i termini « la Grecia e l'Italia » sono sostituiti dai seguenti: « la Grecia, l'Italia e il Portogallo ».

3. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), i termini « alla Grecia o all'Italia » sono sostituiti dai seguenti: « alla Grecia, all'Italia o al Portogallo ».

4. All'articolo 1, paragrafo 2, lettere e) ed f), i termini « in Grecia e in Italia » sono sostituiti dai seguenti: « in Grecia, in Italia e in Portogallo ».

5. All'articolo 4, i termini « La Repubblica ellenica e la Repubblica italiana » sono sostituiti dai seguenti: « La Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese ».

Articolo 2

La Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
(2) GU n. L 151 dell'11. 6. 1987.
(3) GU n. L 65 del 10. 3. 1987, pag. 12.